

IL PASSAGGIO DA TARSU/TIA A

TARES2013

il nuovo **Tributo** comunale sui **rifiuti** e sui **servizi** indivisibili

Art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

GIOVALI 18 luglio 2013 ore 9.30 - 13.00

Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)



Dal 1° gennaio 2013 la <u>normativa statale</u> ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, TIA2,) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).





Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

- COPERTURA DEL 100% DEI COSTI relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale
- MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO PER L'ANNO 2013 (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)

"Per l'anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di <u>0,30 euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo stato, unitamente all'ultima rata, con Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627 " oppure con modello F/24</u>





- per l'anno 2013 i <u>comuni possono</u> utilizzare, per le rate in acconto, <u>le stesse</u> <u>modalita' di pagamento gia' utilizzate per tarsu e tia ad eccezione dell'ultima rata</u> ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu o della tia 1 o della tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
- **per l'anno 2013** i pagamenti di cui al periodo precedente (ACCONTI), sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di tares, per l'anno 2013;
- trattandosi di TRIBUTO, anche per i comuni che erano a regime TIA, non viene più applicata l'IVA sull'importo della tariffa
- per i Comuni ex TARSU non è più applicabile l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).



Dal 1 gennaio 2013 si applica :

1. IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), determinato:

- a) dal costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimento per le opere e relativi ammortamenti)
- b) dalla quantità di rifiuti conferiti;
- c) dai costi dello smaltimento dei rifiuti.

distinto in utenze domestiche e utenze non domestiche e composto da una quota fissa ed una quota variabile

La TARES potrà avere la caratteristica di "Tributo" o di "Corrispettivo"

La natura di corrispettivo, che potrà essere prevista con regolamento, potrà applicarsi esclusivamente nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.





Come indicato anche dalla circolare Anci Emilia Romagna del 6 dicembre 2012 prot. 157, si evidenzia che, la tariffa corrispettivo risulta applicabile esclusivamente nel caso in cui sussistano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dai singoli utenti. A tal fine, ad esempio, si ritiene che sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti da un intero condominio non soddisfino il requisito di legge, in quanto vi deve essere una diretta correlazione tra la misurazione ed il soggetto tenuto al pagamento della tariffa.

Parimenti, non sussistono sistemi di misurazione puntuale, quando la misurazione viene fatta solo con riferimento ad una sola categoria di rifiuti conferiti (indifferenziato, umido, plastica, carta, vetro).

Anche nel caso di sussistenza di sistemi di misurazione puntuale di tutti i rifiuti conferiti non vi è alcun obbligo del Comune di applicare la tariffa corrispettivo.



- **SE TRIBUTO**: <u>Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo</u> n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune
- SE CORRISPETTIVO: La tariffa di cui al comma 29 (29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.) è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.





MAGGIORAZIONE da applicare alla tariffa, fissata nella misura standard di 0,30 euro al metro quadrato (quota fissa a favore dello stato) - la maggiorazione può essere aumentata dal Comune per ulteriori 0,10 euro al metro quadrato (quota variabile a favore del comune), e pertanto fino ad un massimo di 0,40 euro al metro quadrato.

Il gettito della maggiorazione è destinato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, strade, illuminazione pubblica ecc.) - dal 2014 l'intera maggiorazione sarà versata al Comune con corrispondente detrazione dal fondo di solidarietà per la quota statale di 0,30 euro al metro quadrato

N.B. per l'anno 2013 la maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato è versata direttamente allo stato ed i Comuni NON POSSONO aumentare la maggiorazione fino ad un massimo di ulteriori 0,10 euro al metro quadrato

TRIBUTO PROVINCIALE (5 %) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. – IL TRIBUTO PROVINCIALE NON SI APPLICA SULLA MAGGIORAZIONE



COME SI CALCOLA LA TARIFFA TIA1 E TIA2

La Tariffa si compone di una parte fissa ed una variabile.

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumbilmente prodotti





a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabile

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:

- (284 mq X "tariffa fissa unitaria" € 1,30/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € 100/nucleo familiare X giorni / 365 oppure – 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € 25/componente X giorni / 365) = Tariffa

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- **(5 %)** per ADDIZIONALE PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- **(10%)** IVA SU TARIFFA





b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

Es: negozio (cat. 13) di mq. 120:

- (120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 13 X giorni / 365) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 13 X giorni / 365)= Tariffa

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- **(5 %)** per ADDIZIONALE PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- (10%) IVA SU TARIFFA





COME SI CALCOLA LA TARSU

"Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani"

UTENZE DOMESTICHE:

Per le utenze domestiche la tassa viene calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata dall'abitazione. I metri quadri vengono moltiplicati per la tariffa al metro quadro.

Il risultato di questa operazione verrà poi maggiorato del 10% di M.ECA ex ECA e del 5% per il tributo provinciale.

Es: abitazione di 284 mq:

(284 mq X "tariffaq al mq" € 2,30/mq X giorni / 365) = tributo

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene





- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.





UTENZE NON DOMESTICHE:

Per le utenze non domestiche la tassa viene calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata dall'edificio e alla categoria di attività che vi si svolge: i metri quadri vengono moltiplicati per la tariffa al metro quadro relativa alla categoria di attività indicata.

Es: negozio (cat. 13) di mq. 120:

- (120 X "tariffa al mq" della categoria 13 X giorni / 365) = Tributo

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- **(5 %)** per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.





- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi.Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.



MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile in base al nucleo familiare

A) TRIBUTO - Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

(150 mq X "tariffa fissa unitaria" €/mq_____ X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € /nucleo familiare _____ X giorni / 365 = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO, pari ad € 0,30/mq : calcolo (150 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq) = Maggiorazione



MODALITÀ DI CALCOLO PER LE **UTENZE NON DOMESTICHE**

(utenze classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre in base alla superficie

- A) TRIBUTO Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120: calcolo (120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 13 €/mq____ X giorni / 365) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 13 €/mq____ X giorni / 365) = Tariffa
- **B) MAGGIORAZIONE** tariffa per servizi indivisibili comunali **DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** pari ad € 0,30/mq : calcolo (120 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq) = Maggiorazione



N.B. All'importo del **Tributo calcolato come indicato nelle pagine precedenti**, sia per le **UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE**, esclusa la maggiorazione, **occorre infine aggiungere**:

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale del 5% NON VA CALCOLATO SULLA MAGGIORAZIONE

PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO



Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis (la superficie assoggettabile al tributo, a regime, sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998), LA SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e <u>delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati</u>. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2).



E' tenuto al versamento del tributo "TARES" chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati





- Definizioni:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.



- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.



A REGIME DAL 2014: Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

-PER 2013 : NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA CONSILIARE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

23



PER IL 2013 : POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

PER IL 2013 : ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO



PER IL 2013 : MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO

STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

PER IL 2013 : NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI

PER IL 2013 : I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



Il Comune, <u>con deliberazione Consiliare</u>, può determinare il numero delle rate e le scadenze <u>entro</u> <u>l'annualità d'imposta 2013</u> – se non deliberato le scadenze sono quelle di legge, quindi Luglio e Ottobre

Dal 2014, a regime, le scadenze sono <u>STABILITE DAL REGOLAMENTO TARES</u>, esempio :

| - 1^ RATA "acconto" | mese di | versamento dal 1° al 16 mese |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| - 2^ RATA "acconto" | mese di | versamento dal 1º al 16 mese |
| - 3^ RATA "acconto" | mese di | versamento dal 1 $^\circ$ al 16 mese |
| - 4^ RATA "saldo" | mese di | versamento dal 1º al 16 mese |

Dal 2014 su ogni rata sarà calcolata la maggiorazione ed il tributo provinciale



- Sarà pertanto il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani se diverso dal comune, ad effettuare il calcolo del tributo e/o della tariffa e della maggiorazione, ed a predisporre ed inviare ai Contribuenti il Bollettino di C/C Postale intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627 oppure con MODELLO F/24
- Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo e/o la tariffa, e della maggiorazione pari ad euro 0,30/0,40 al metro quadrato, anche qualora il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbiano provveduto al calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento, entro le stesse scadenze di versamento.

COME SI VERSA LA TARES – CODICI TRIBUTO

| COMUNE | CODICE COMUNE F24 |
|--------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



CODICI TARES PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO CON F24

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
|---|----------------|
| Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. | 3944 |
| Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif. | 3955 |

Nel modello F24 compilare la sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" e riportare le somme da versare esclusivamente nella colonna "importi a debito versati"



PER IL 2013 LE MODALITA' DI VERSAMENTO CON MODELLO F/24 SONO DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE PER IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA, INSIEME ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA MAGGIORAZIONE DI 0,30 EURO AL MQ.

PER LE RATE IN ACCONTO VERIFICARE LE MODALITA' DI VERSAMENTO STABILITE DAL COMUNE, CONTATTANDO DIRETTAMENTE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI RECAPITI SOTTO INDICATI, OPPURE VISITANDO IL SITO WEB

VERIFICARE COMUNQUE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE IL NUMERO DELLE RATE, LE SCADENZE DI VERSAMENTO, E LE TARIFFE TARES PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2013



MODELLO SCARICABILE DA

INDICARE LINK DI SCARICO

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di ___ gg (termine stabilito da regolamento tares comunale) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- La dichiarazione, <u>redatta su modello messo a disposizione dal comune</u>, ha effetto anche per gli
 anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
 diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra
 stabilito (entro il termine di ____ gg)



Allo stato attuale, entro il 30/09/2013 (termine di approvazione bilancio di previsione 2013), deve essere disciplinato il nuovo tributo TARES con :

- 1) nomina funzionario responsabile tares
- 2) approvazione regolamento
- 3) approvazione piano finanziario
- 4) approvazione atriffe tares 2013

E' da considerare che in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013 <u>IL COMUNE PUÒ</u>, nelle more della regolamentazione del tributo, adottare una delibera consiliare con la quale viene stabilita:



- 1) la modalità di gestione del tributo
- 2) la modalità di riscossione
- 3) numero rate e scadenze, con la possibilità d inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

VISTO il DL n. 54 del 21/05/2013 recante "interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:



- art. 1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale....."
- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013..."



CIO' PREMESSO

Si ritiene che possa essere valutata l'opportunità di 2 percorsi alternativi:

- 1) PRIMO PERCORSO "standard": entro il 30/09/2013 (termine di approvazione bilancio di previsione 2013) disciplinare il nuovo tributo TARES con:
- a) nomina funzionario responsabile tares (delibera di Giunta Comunale)
- b) approvazione regolamento (delibera di Consiglio Comunale)
- c) approvazione piano finanziario (delibera di Consiglio Comunale)
- d) approvazione tariffe tares 2013 (delibera di Consiglio Comunale)



- 2) SECONDO PERCORSO "particolare" (tenuto conto del DL n. 54 del 21/05/2013) :
- Tenuto Conto pertanto che viene stabilita al 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una "complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"
- Evidenziato che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art.14 del DL 201/2011;



- a) nomina funzionario responsabile tares (delibera di Giunta Comunale)
- b) modalità di gestione del tributo, riscossione, numero rate e scadenze (delibera di Consiglio Comunale)
- c) approvazione Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013 (delibera di Consiglio Comunale)
- d) approvazione bilancio di previsione 2013 (delibera di Consiglio Comunale)



ENTRO 30 SETTEMBRE 2013 (termine di approvazione del bilancio di previsione)

- a) approvazione regolamento (delibera di Consiglio Comunale)
- b) approvazione tariffe tares 2013 (delibera di Consiglio Comunale)

VEDI SCHEMI DELIBERATIVI PREDISPOSTI



LUCIO GUERRA

SERVIZI ASSOCIATI – COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E NERONE

TEL. 0721/787068

MAIL tecnico@cm-cagli.ps.it

WEB http://servizi.cmcatrianerone.pu.it

SEZIONE WEB DEDICATA TARES:

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=558